CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVIII-*bis***
n. **123**

XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO – *EU KIDS ACT* – L'UE PER SPAZI DIGITALI RESPONSABILI E AFFIDABILI IN *INTERNET* (COM(2026) 681 FINAL)

Approvato il 4 novembre 2026

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle audizioni svolte e dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

l'obiettivo di rafforzare la tutela dei minori nell'ambiente digitale riveste primaria importanza e richiede una responsabilità condivisa, che riconosca alle famiglie il ruolo centrale e insostituibile nell'educazione e nell'accompagnamento dei figli, garantendo loro strumenti adeguati a esercitare pienamente la propria responsabilità educativa; tale centralità deve accompagnarsi all'obbligo, in capo ai fornitori di servizi digitali, di garantire la sicurezza fin dalla progettazione, senza trasferire sulle famiglie responsabilità che spettano agli operatori;

il Governo italiano si è impegnato in tale direzione sia a livello nazionale sia a livello europeo, sostenendo l'esigenza di affiancare ai limiti di accesso ai *social media* per età una più incisiva responsabilizzazione delle famiglie e delle piattaforme digitali;

si accoglie pertanto con favore la presentazione dell'*EU Kids Act*, che mira a istituire un quadro normativo dell'Unione basato sull'introduzione di un'età minima di 15 anni per l'accesso ai *social media* e ad altri servizi digitali ad alto rischio, di obblighi e requisiti di sicurezza armonizzati, nonché di regole armonizzate in materia di accertamento dell'età;

considerata la necessità di ricevere indicazioni circostanziate dal Governo riguardo il rapporto tra la proposta in esame e le iniziative legislative nazionali in materia all'esame di Camera e Senato; ciò anche alla luce del fatto che, il 28 ottobre 2026, la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, ha constatato che un progetto di legge notificato dal Governo austriaco, volto a fissare a 14 anni l'età minima per l'accesso ai *social media*, concerne una materia oggetto della proposta di regolamento in esame, determinando il rinvio della sua adozione per dodici mesi dalla data della predetta notifica;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) poiché, sebbene la proposta incida su ambiti, quali la tutela dei minori e della salute, nei quali l'Unione dispone di una competenza concorrente, l'oggetto preminente della medesima disciplina le condizioni ambientali, operative e di accesso per i fornitori di servizi digitali che operano a livello transfrontaliero, in linea con quanto sostenuto dal Governo, e mira a garantire il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei minori in tutta l'Unione;

tenuto conto della necessità di garantire il rispetto del principio di sussidiarietà, a tutela della competenza degli Stati membri in ambito educativo familiare, anche in considerazione della specifica circostanza che la proposta in esame, atteso il relativo ambito di applicazione, non si limita a prescrivere regole meramente tecniche e, inevitabilmente, incide sui profili educativi propri delle famiglie;

considerata la proposta parzialmente conforme al principio di sussidiarietà; per un verso, infatti, sono evidenti la necessità e il valore aggiunto dell'intervento legislativo europeo alla luce, rispettivamente:

della natura intrinsecamente transfrontaliera dei servizi digitali e dei sistemi di IA e nell'operatività dei medesimi fornitori in più Stati membri, che non consentono di affrontare e risolvere in modo adeguato le problematiche relative alla sicurezza dei minori *online* mediante interventi esclusivamente nazionali;

della possibilità di evitare una frammentazione del mercato unico determinata dalla fissazione di livelli disomogenei di protezione dei minori e dall'imposizione di obblighi differenziati a carico dei fornitori tra gli Stati membri, nonché nel riconoscimento reciproco in tutta l'Unione delle soluzioni di verifica dell'età;

rilevato, per altro verso, che, per assicurare la piena conformità della proposta al principio di sussidiarietà, occorre modificarne il contenuto al fine di:

prevedere un adeguato coinvolgimento degli Stati membri, considerato che diversi profili della proposta, quali le condizioni di accesso dei minori tra i 13 e i 14 anni mediante *account* con caratteristiche limitate, previste all'articolo 6, paragrafo 2, della proposta, gli strumenti per i tutori e i limiti di utilizzo dei servizi, di cui al capo III della stessa, incidono su ambiti – le politiche familiari ed educative – che rientrano nella competenza degli Stati membri e, per quanto riguarda l'istruzione, sono oggetto di una competenza dell'Unione di mero sostegno, coordinamento e completamento ai sensi dei Trattati;

verificare che i numerosi rinvii ad atti delegati e di esecuzione non si pongano in contrasto con l'assetto regolatorio prospettato in una materia nella quale, come osservato anche dal Governo, la sussidiarietà riveste un ruolo caratterizzante;

accertare, in particolare, che le deleghe che consentono alla Commissione europea di modificare l'elenco dei fornitori esclusi dal-

l'ambito di applicazione del regolamento, di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della proposta, e le condizioni di rischio che determinano le limitazioni all'apertura di *account* da parte dei minori di 15 anni, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della stessa, riguardino effettivamente elementi non essenziali dell'atto, come richiesto dall'articolo 290 del TFUE;

ritenuta la proposta parzialmente conforme al principio di proporzionalità in quanto, nonostante la Commissione europea sostenga che le misure prospettate si limitino a quanto strettamente necessario stabilendo obblighi differenziati in funzione della natura dei servizi e dei sistemi, e pur apprezzando la previsione di una disciplina graduale e differenziata per fasce di età, gli obblighi di sicurezza fin dalla progettazione e la disattivazione predefinita delle funzionalità più intrusive:

l'obbligo di verifica dell'età richiede particolare attenzione, considerato che la sua applicazione generalizzata può incidere sull'intera popolazione degli utenti di *Internet*; la proposta adotta infatti un approccio orizzontale, che non si limita ai *social media*, ma comprende anche le piattaforme di condivisione video, gli *app store*, alcune categorie di videogiochi e i sistemi di IA conversazionale utilizzati dai minori; è pertanto essenziale che le misure adottate siano rigorosamente proporzionate agli obiettivi di tutela, evitando di imporre alla generalità degli utenti obblighi indiscriminati, che possano comportare limitazioni ingiustificate o rischi per la protezione dei dati personali;

in aggiunta, il rinvio operato dall'articolo 3, paragrafo 2, della proposta all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1925 (DSA) per la definizione di servizio di *social network online* sembra includere nell'ambito di applicazione del regolamento anche i servizi di semplice messaggistica: pertanto, nel caso, occorrerebbe che l'ambito fosse meglio specificato;

l'assenza di un'autonoma valutazione di impatto non consente di esaminare adeguatamente le alternative regolatorie e gli impatti, anche finanziari, delle misure prospettate, oltre a riproporre il tema del rispetto dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, già sollevato più volte da questa Commissione e, da ultimo, dall'Assemblea della Camera nella risoluzione approvata il 28 maggio 2026 in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026;

in particolare, non è possibile valutare l'impatto delle disposizioni sulle piattaforme di dimensioni minori e sulle *startup*, con riferimento alle loro opportunità di crescita nel mercato digitale e all'ampliamento della scelta dei servizi digitali da parte degli utenti, anche considerato che la stessa Commissione europea non ritiene al momento quantificabili con certezza i costi connessi al sistema di accertamento dell'età e agli strumenti di controllo parentale in ragione del numero potenzialmente elevato di piccoli e micro fornitori, per i quali non è prevista un'esenzione;

gli strumenti di verifica dell'età, pur in presenza delle garanzie previste dagli articoli 27 e 28, volte a impedire l'identificazione, la

localizzazione, il tracciamento o la profilazione degli utenti, devono assicurare un effettivo rispetto del principio di minimizzazione dei dati e della libertà di espressione e non determinare esclusioni erronee o disparità di accesso;

la definizione uniforme delle ore principali di sonno dei minori, che il considerando 27 della proposta individua in un periodo di almeno otto ore consecutive tra le 22:00 e le 8:00 ora locale, e che gli strumenti di gestione del tempo previsti dall'articolo 9, paragrafo 3, della stessa sono chiamati a proteggere, sembra eccedere quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo, non tenendo conto delle diverse realtà territoriali; il medesimo obiettivo potrebbe essere conseguito rimettendo agli Stati membri la definizione di tale periodo, come già previsto dallo stesso considerando per l'orario scolastico;

richiamata l'opportunità di approfondire, nel corso dei negoziati interistituzionali, i seguenti ulteriori aspetti, apportando le modifiche appropriate alla proposta per:

definire e porre in rilievo il ruolo centrale della funzione educativa della famiglia, in modo più puntuale nell'articolato;

chiarire se, e in quale misura, i minori di età compresa tra i 15 e i 16 anni, pur potendo creare autonomamente un *account* ai sensi dell'*EU Kids Act*, necessitino del consenso dei genitori per il trattamento dei propri dati; pur fissando a 15 anni l'età minima per la creazione di un *account*, infatti, l'articolo 6, paragrafo 5, della proposta prevede che, qualora i fornitori trattino dati personali sulla base del consenso, le relative disposizioni « dovrebbero applicarsi parallelamente » ai limiti di età di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): tale articolo subordina il trattamento dei dati personali dei minori di 16 anni, nell'ambito dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, al consenso o all'autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale, salva la facoltà degli Stati membri di stabilire per legge un'età inferiore, purché non inferiore ai 13 anni;

potenziare l'offerta e la fruibilità degli strumenti di controllo parentale, affinché sia garantito il pieno e costante accesso da parte delle famiglie;

rafforzare, nell'ambito delle strategie nazionali previste dall'articolo 33 della proposta, le iniziative di alfabetizzazione e formazione per genitori e minori, anche in materia di cibersicurezza, al fine di valorizzare la dimensione educativa;

valutare l'inserimento di un vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni, previste dall'articolo 34, a finalità connesse alla tutela dei minori nell'ambiente digitale;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

PAGINA BIANCA



190182222070